



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DecA/4 DEL 29/04/2009

Oggetto: Piano Regionale di lotta alle Encefalopatie Spongiformi e di selezione genetica negli ovini per il periodo 2009 - 2012.

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTO il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218 concernente "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30-04-1996, n. 317, concernente il "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali";
- VISTA la Legge regionale del 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 8 aprile 1999, recante "Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini";
- VISTO il Regolamento (CE) n° 999 del 22 maggio 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la "Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi" e le successive modificazioni;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

- VISTO il Regolamento (CE) n° 1774 del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina;
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" con il quale si demanda (Art. 2, comma 1) alle regioni la predisposizione di piani di selezione genetica nei confronti di razze ovine autoctone;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio della Prevenzione n° 253/4 del 16 marzo 2005 inerente la nomina dei componenti della Commissione Regionale di Coordinamento per le attività riguardanti il Piano Regionale di selezione genetica per le encefalopatie degli ovini;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006 su "Piano Regionale di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini per l'anno 2006";
- VISTA la nota del Centro di Referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) prot. n. 10084 del 05.06.2007 relativo al tracciato record utilizzato per la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale per la Selezione Genetica (BDNSG);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 727/2007 del 26 giugno 2007 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001;
- CONSIDERATO che il suddetto regolamento modifica i requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST);
- CONSIDERATA la relazione sulla attività della Commissione regionale di coordinamento del Piano di selezione genetica per la resistenza alla scrapie, prot. n. 22947/XV.3.1 del 12.10.2007;
- CONSIDERATE le recenti acquisizioni scientifiche sulla presenza di infettività prionica nel latte degli ovini infetti da scrapie;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

- CONSIDERATE** le misure di restrizione adottate dal Ministero dell'agricoltura francese nei confronti dell'importazione di prodotti lattiero caseari derivati da latte ovino proveniente da focolai di scrapie;
- CONSIDERATE** le risultanze della riunione tenutasi il 26.03.2009 con Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, e Centro Nazionale di Referenza per le Encefalopatie animali e comparate (CEA);
- CONSIDERATO** che l'attività di sorveglianza per la scrapie continua ad evidenziare numerosi focolai di malattia negli allevamenti del territorio regionale;
- RITENUTO NECESSARIO** in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali, adottare un piano di selezione genetica nella razza sarda diretto ad incrementare in questa popolazione le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che ne siano compromessi i notevoli e qualificati aspetti zootecnici e produttivi raggiunti;
- RITENUTO** necessario estendere a tutte le greggi ovine l'obbligo di adesione al Piano di selezione genetica per la resistenza alle EST, per limitare la diffusione della malattia e produrre le certificazioni commerciali sanitarie riferite al controllo delle EST;
- RITENUTO NECESSARIO** riproporre un nuovo Piano di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, che sostituisce il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006;
- SENTITO** il parere della Commissione Regionale di Coordinamento per le attività riguardanti il Piano Regionale di selezione genetica per le encefalopatie degli ovini, dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) e del CEA;
- DI CONCERTO** con l'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità;

DECRETA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

ART.1 Obiettivi

1. La popolazione ovina regionale viene sottoposta al programma di selezione genetica (**allegato 1**), finalizzata all'incremento della frequenza dell'allele (ARR) della proteina prionica, il quale conferisce resistenza su base genetica all'insorgenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST).
2. Il programma inoltre persegue i seguenti obiettivi:
 - a) concorrere al controllo delle EST negli allevamenti ovini aumentando il numero di ovini resistenti geneticamente alle EST;
 - b) valorizzare e qualificare le produzioni ovine isolate negli scambi commerciali attraverso la certificazione sanitaria riferita al controllo delle EST.

ART. 2 Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) *piano regionale di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle EST*, di seguito "Piano": il piano predisposto dall'Autorità regionale competente da attuarsi tramite le azioni di cui al presente decreto ed alla normativa vigente;
- b) *azienda*: la struttura definita dall'articolo 1, punto 2, lettera b) del D.P.R. n° 317/1996;
- c) *greggi iscritte al Libro Genealogico (LG)*: le greggi che risultano iscritte al LG della razza ovina sarda;
- d) *greggi non iscritte al Libro Genealogico*: tutte le greggi che non risultano iscritte al LG;
- e) *analisi genetiche*: analisi dei polimorfismi ai codoni del gene della proteina prionica (PrP), 136, 154, 171, ed a quelli che dovessero dimostrarsi correlati alla resistenza alle EST, effettuate dai laboratori dell'IZS e dell'Agris Sardegna;
- f) *prelievo ufficiale*:
 - i) prelievo di sangue endovenoso o capillare eseguito dal veterinario dell'ASL competente per territorio, oppure dal veterinario dalle stesse incaricato;
 - ii) prelievo di materiale biologico (bulbo pilifero), effettuato per il medesimo fine dagli operatori di cui al precedente comma, oppure, per le sole greggi iscritte al LG, dal personale tecnico appartenente alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA).
- g) *BDN*: la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica.
- h) *BDNSG*: la Banca Dati Nazionale per la Selezione Genetica gestita dal Centro Nazionale di Riferenza per le Encefalopatie animali e comparate (CEA)
- i) *Servizio Prevenzione*: il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna

ART. 3 Obblighi ed adempimenti

1. L'applicazione del Piano è obbligatoria su tutte le aziende ovine del territorio regionale.
2. I proprietari o detentori delle aziende ovine sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui all'**allegato 1**.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

3. Al fine di favorire la graduale sostituzione degli arieti con genotipo sensibile, nelle greggi non aderenti al precedente Piano possono essere utilizzati gli arieti della 3° classe di cui all'allegato 1, comma 3, sino al 31.12.2011.
4. Ulteriori deroghe al divieto di utilizzo degli arieti della 3° classe vengono rilasciate dal Servizio Prevenzione in occasione di eventi e situazioni particolari, previo parere favorevole della Commissione regionale di coordinamento del Piano.
5. Il Servizio di Sanità animale competente per territorio autorizza, con la compilazione del quadro E del modello IV, visti gli atti d'ufficio, la movimentazione degli ovini di sesso maschile destinati ad altri allevamenti, e di tutti gli ovini di età superiore ai 18 mesi destinati alla macellazione.
6. E' vietata la movimentazione verso altri allevamenti di ovini maschi non castrati di genotipo sconosciuto, e degli arieti della 3° classe di cui all'allegato 1, comma 3. Per gli arieti oggetto di compravendita, per i quali è in corso il protocollo di vaccinazione per la Blue Tongue perché provenienti da territori sotto restrizione, la movimentazione degli stessi è autorizzata sino al 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto.
7. In tutti gli allevamenti ovini e caprini sono sottoposti agli accertamenti di laboratorio per la presenza di EST almeno due animali nel 2009 e tre per ciascun anno nel triennio 2010-2012.
8. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi minimi occorrerà intensificare la sorveglianza condotta sui capi riformati e inviati al macello nel corso di ciascun anno. Allo scopo, nell'arco dell'anno, all'atto della compilazione del quadro E del modello IV, il Servizio veterinario di Sanità animale dovrà segnalare al Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di o. a., il numero dei capi da sottoporre a controllo. In fase di prelievo dei campioni dovrà essere assegnata priorità ai capi di età compresa tra i due e i quattro anni.
9. La comunicazione prevista al precedente comma non si renderà necessaria solo nei casi in cui il numero minimo di capi da esaminare nell'anno fosse nel frattempo già stato raggiunto grazie alla sorveglianza effettuata sugli animali morti in azienda di età superiore ai 18 mesi.
10. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZS) invia i referti delle analisi effettuate ai sensi dei commi precedenti ai Servizi veterinari competenti di Sanità animale e di Igiene degli alimenti di o. a..

ART. 4 **Compiti dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale**

Il Servizio Prevenzione svolge le seguenti attività nell'ambito del Piano:

- a) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del Piano;
- b) trasmette i flussi di carattere finanziario, epidemiologico ed amministrativo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- c) trasmette alla BDNSG il tracciato record di cui alla nota del CEA prot. n. 10084 del 05.06.2007;
- d) corrisponde gli indennizzi, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, per i capi macellati in quanto portatori dell'allele VRQ altamente sensibile alle EST;
- e) convoca l'apposita Commissione regionale di Coordinamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

ART. 5 **Compiti delle Aziende Sanitarie Locali**

Nell'ambito delle attività del Piano i servizi veterinari delle ASL svolgono le seguenti attività:

- a) eseguono direttamente i prelievi previsti dal Piano nelle greggi non iscritte al LG, utilizzando la scheda di accompagnamento campioni (**allegato 2**);
- b) registrano individualmente i capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega;
- c) registrano nella BDN il censimento del gregge aggiornato al 31 marzo di ogni anno, contenente le informazioni di cui all'allegato 1, comma 2, per gli allevamenti dei quali detengono la delega;
- d) acquisiscono i risultati delle analisi svolte dall'IZS e dall'AGRIS nell'ambito del Piano, ed assegnano tali risultati ai rispettivi capi registrati in BDN;
- e) inviano all'Assessorato dell'Igiene e della Sanità a cadenza trimestrale il tracciato record di cui alla nota del CEA prot. n. 10084 del 05.06.2007 per l'alimentazione della BDNSG nazionale;
- f) eseguono annualmente verifiche a campione sulle greggi iscritte al Piano, sottoposte a prelievo dagli operatori delle APA;
- g) controllano il rispetto dei tempi di macellazione obbligatoria dei capi sottoposti a tale provvedimento;
- h) certificano la genetica dei singoli capi appartenenti alle greggi aderenti al Piano secondo il modello di cui all'**allegato 3**, e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi.
- i) indicano annualmente in BDN il livello di qualifica acquisito dalle aziende come meglio specificato nello schema di selezione genetica, (**allegato 1**, punto 5).

ART. 6 **Compiti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna**

Le attività del Piano svolte dall'IZS risultano essere le seguenti:

- a) esegue tutte le analisi genetiche previste dal Piano, eccetto quelle relative al prelievo tricologico effettuato dai tecnici APA sugli animali degli allevamenti iscritti al LG, rilasciando i rapporti di prova;
- b) invia alle ASL competenti sul gregge oggetto di indagine i rapporti di prova ed i *file* relativi alle analisi eseguite contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e dei relativi genotipi.

ART. 7 **Compiti della Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA), dell'ARAS e delle APA**

1. L'ASSONAPA collabora nella Commissione regionale per le problematiche relative ad aspetti di propria competenza, con particolare riferimento alle problematiche concernenti gli eventuali effetti del Piano sulle produzioni zootecniche. Tramite i tecnici delle APA esegue prelievi di materiale biologico nelle aziende iscritte al LG per le analisi genetiche necessarie all'attuazione del Piano.
2. I tecnici delle APA, elencati nell'**allegato 4**, sono autorizzati da parte dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale ad eseguire le attività di prelievo del bulbo pilifero, esclusivamente nelle greggi iscritte al LG.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

3. I tecnici di cui al comma precedente sono responsabili:
 - a) dell'identificazione individuale dei capi sottoposti ai prelievi, da eseguirsi con mezzo identificativo elettronico;
 - b) della registrazione individuale dei capi sottoposti alle analisi di genotipizzazione in BDN, per gli allevamenti dei quali detengono la delega;
 - c) della registrazione nella BDN del censimento del gregge aggiornato al 31 marzo di ogni anno, contenente le informazioni di cui all'allegato 1, comma 2, punto f, per gli allevamenti dei quali detengono la delega.

4. I Tecnici dell'Associazione Regionale degli Allevatori (ARAS) collaborano alla formazione ed informazione degli allevatori in occasione delle visite aziendali e di incontri dedicati all'argomento.

ART. 8 **Compiti del AGRIS**

Le attività del Piano svolte dall'AGRIS risultano essere le seguenti:

- a) esegue esclusivamente la prima analisi genetica degli animali presenti nelle greggi iscritte al LG, rilasciando i rapporti di prova;
- b) invia alle APA richiedenti ed alle ASL competenti sul territorio oggetto di indagine i rapporti di prova ed i *file* contenenti l'elenco delle matricole dei capi sottoposti ad analisi e dei relativi genotipi;
- c) è il detentore del nucleo di arieti resistenti omozigoti per l'allele ARR, che dovranno soddisfare il fabbisogno di arieti delle aziende ovine sede di focolaio di scrapie nel corso del primo anno successivo all'abbattimento;
- d) fornisce il necessario supporto tecnico alla Commissione regionale di Coordinamento per valutare anche gli eventuali effetti negativi sulle produzioni zootecniche degli allevamenti aderenti al Piano.

ART. 9 **Commissione regionale**

1. La Commissione regionale é convocata e presieduta dal Direttore del Servizio Prevenzione o da un suo delegato, ed è composta da tecnici provenienti dai competenti Assessorati regionali, dai Servizi veterinari delle ASL, dall'IZS, dall'ASSONAPA, dall'ARA, da ricercatori e tecnici dell'AGRIS, e da un rappresentante delle APA.

2. La Commissione ha una funzione di supporto tecnico e scientifico alla realizzazione del Piano; i componenti della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano alle seguenti attività:
 - a) armonizzazione e coordinamento delle attività di esecuzione e verifica del Piano svolte dai diversi Enti coinvolti;
 - b) monitoraggio del Piano e valutazione dei risultati conseguiti;
 - c) monitoraggio sull'evoluzione delle caratteristiche produttive degli allevamenti al fine di evidenziare eventuali incidenze sfavorevoli conseguenti alla selezione genetica del Piano stesso;
 - d) redazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 615/DEC/A

DEL 29/04/2009

- e) proposta di modifica, integrazione o sospensione del presente Piano conseguentemente all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche oppure alla presa d'atto di condizioni tali da rendere necessario il suo aggiornamento.

ART. 10 **Raccolta ed elaborazione dei dati**

1. Il Centro di Referenza nazionale per le Encefalopatie animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, che gestisce la BDNSG, acquisisce i dati e le informazioni relative allo svolgimento del Piano, ricevendo a cadenza trimestrale dall'Assessorato dell'Igiene e della Sanità il tracciato record, di cui di cui alla nota del CEA prot. n. 10084 del 05.06.2007, ed attraverso l'accesso diretto alla BDN.

ART. 11 **Disposizioni finali**

1. I Direttori Generali delle ASL della Sardegna, i veterinari ufficiali delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, l'AGRIS, l'Associazione Regionale Allevatori, le Associazioni Provinciali Allevatori, i tecnici APA appositamente autorizzati, l'ASSONAPA, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
2. E' abrogato il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 7 luglio 2006 su "Piano Regionale di Selezione Genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini per l'anno 2006";
3. Il presente Decreto, comprensivo degli allegati quali parti sostanziali ed integrative viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna, entra in vigore immediatamente ed ha validità sino al 31-12-2012.

L'Assessore

Antonio Angelo Liori

SF/4.4

SM/Resp. 4.4

DC/Dir. Serv. Prev.

f.f. Dir. Gen. Sanità